



Struttura di competenza: Servizio di Assistenza
 Servizio Ingegneria e della Sicurezza
 Ufficio Prevenzione della Sicurezza Individuale
 Via Sforza, 31 - 20090 Sesto
 Via Sforza, 31 - 20090 Sesto
 Tel. 030/2000000 - Fax 030/2000000
 e-mail prevenzione@ats.brianza.it
www.ats.brianza.it

Maggio 2014

Promozione sicurezza impiantistica

OGGETTO: Comportamento anomalo oggetto sottile del verifico periodico di un generatore di calore non necessario all'efficienza di un processo produttivo. Presenza del vincolo del carico e della pressione statica.

DESTINATARI: Amministratori di condominio, proprietari di edifici ad uso pubblico/privato, Gestori di strutture scolastiche, altre figure responsabili in ambienti di lavoro con centrali termiche non sottoposte a collaudi periodici.

ABSTRACT: nel corso dell'attività di vigilanza, disposta al servizio del servizio impiantistica e della sicurezza ed è stato riscontrato, all'interno di un edificio in possesso di un impianto di riscaldamento ad acqua calda non necessario all'efficienza di un processo produttivo, l'efficienza documentata è annessa che lo stesso impianto, regolarmente denunciato all'ASPS, risultava assoggettato dal vincolo di omologazione fissato dal citato ente in ragione della documentazione ottenuta in merito al verifico periodico dello stesso. Successivamente, l'operando informò il cliente facendo copia del verbale di verifico periodico eseguito sul soggetto sottile di cui all'art. 71, comma 1), del D.Lgs. n. 47/2008 e s.m.i.



COME PREVEDI LA LEGGE

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 12 agosto 2012 - n. 20, ha chiarito che gli obblighi previsti dall'articolo 71, comma 1), del D.Lgs. n. 47/2008 e s.m.i. in merito del datore di lavoro, sono stati addebiatati alle strutture di lavoro col come definito dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ritenendo così che le strutture, se non sono necessarie all'efficienza di un processo produttivo, non debbono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.Lgs. 11/04/2011.

Per questo caso specifico, il condotore che alle centrali termiche non necessarie all'efficienza di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 11/04/2011, ma continue ad applicarsi il D.Lgs. 81/08/1996. Pertanto, per questo tipo/tecnica di impianti, così come per i centrali di CP, D.M. 20/02/1998 e D.M. 20/04/2004 non sussiste il vincolo produttivo (ad esempio quelli ad uso domestico). Presenza ente competente per l'assunzione della verifica sotto l'ASPS per ASG e non anche i soggetti ASST/ASL sopra menzionati.

COME HA FATTO IL DS

Il DS ha tempestivamente segnalato alla Commissione di cui al D.Lgs. 11 aprile 2011 presso il ASPL, il comportamento anomalo del S.A.